

ALLEGATO B

STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

“

AZIENDA TERRITORIALE SERVIZI ASSOCIATI
(Art. 31,30 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

INDICE

TITOLO I - COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E DOTAZIONE

- Art.1 -Costituzione
- Art. 2 -Sede dell'Azienda
- Art. 3 -Scopo e finalità
- Art. 4 – Servizi aggiuntivi e ulteriori scopi
- Art. 5 – Obiettivi e criteri per lo svolgimento delle attività
- Art. 6 - Gestione dei servizi
- Art. 7 -Durata
- Art. 8 – Rappresentanza dei Comuni aderenti e loro partecipazione all'Azienda
- Art. 9 -Diritti dei partecipanti
- Art. 10 – Copertura dei costi e partecipazione agli investimenti
- Art. 11 – Capitale di dotazione al momento della costituzione
- Art. 12 - Attribuzione e aggiornamento dei diritti di voto e di partecipazione
- Art. 13 – Modalità di accoglimento di nuovi enti
- Art. 14 – Erogazione delle prestazioni e dei servizi da parte dell'Azienda e acquisto dei servizi da parte degli Enti consorziati
- Art.15 – Scioglimento
- Art. 16 – Partecipazione degli enti consorziati – Atti fondamentali dell'Azienda - Informazione – Verifica
- Art. 17 – Partecipazione degli utenti

TITOLO II - GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

Art.18 – Gli organi consortili

Art.19 - L'Assemblea Consortile

Art.20 - Durata dell'Assemblea

Art. 21 - Attribuzioni dell'Assemblea

Art. 22 - Atti soggetti ad approvazione e/o a comunicazione agli enti consorziati

Art.23 - Adunanze dell'Assemblea

Art.24 - Convocazione

Art. 25 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

Art. 26 – Modifiche all'Atto Costitutivo e allo Statuto

Art. 27 - Il Presidente ed il vice Presidente dell'Assemblea Consortile

Art. 28 – Consultazioni del III settore

Art. 29 - Il Consiglio di Amministrazione (CdA)

Art. 30 -Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione

Art. 31 - Divieto di partecipazione alle sedute

Art. 32 – Competenze del CdA

Art.33 – Riunioni del CdA

Art.34 -Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art.35 -Rimborsi spese e permessi

Art. 36 -Sostituzione

Art.37 -Il Direttore

Art.38 -Attribuzioni del Direttore

Art. 39 - Il Regolamento di organizzazione

Art. 40 - Il personale

TITOLO III - PROGRAMMAZIONE, BILANCI, CONTABILITA'

Art. 41 -Contabilità e bilancio

Art . 42 – Affidamento diretto di servizi da parte degli enti aderenti

Art. 43 – Revisore dei conti

TITOLO IV -CONTROVERSIE E NORME TRANSITORIE

Art.44 - Controversie

Art. 45 - Inizio attività dell'Azienda

TITOLO I
COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E
DOTAZIONE

Art.1 - Costituzione

1. Fra i comuni di Altavilla Silentina, Campagna, Contursi, Eboli, Oliveto Citra, Postiglione, Serre, Sicignano Degli Alburni, (già costituiti in Convezione ex art. 30 del Dlgs n. 267/00 come Ambito sociale territoriale S3), ai sensi del combinato disposto degli articoli 31 e 30, secondo le norme dell'articolo 114 del medesimo TUEL D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche, è costituita, a seguito di convenzione/atto costitutivo, un'azienda speciale consortile per l'esercizio associato di servizi sociali, socio-sanitari, culturali, per l'infanzia, l'istruzione, la formazione e l'intermediazione lavoro, e più in generale per i servizi alla persona di competenza dei Comuni associati, come definiti dal successivo articolo 3, denominata "....." (anche detta nel seguito, per brevità, Azienda).

2. L'Azienda è ente strumentale dei comuni aderenti indicati al comma 1, che esercitano in forma associata la propria titolarità della pianificazione, della programmazione e gestione del sistema di offerta dei servizi e delle politiche di welfare locale del territorio corrispondente all'ambito territoriale S3, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 7 della legge regionale n. 11/07, ed è dotata di autonoma personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, imprenditoriale e di bilancio.

3. Il funzionamento dell'Azienda è regolato dal presente Statuto.

Art. 2 - Sede dell'Azienda

1. La sede legale dell'Azienda è in Eboli, in locali resi disponibili in comodato d'uso gratuito dal Comune di Eboli. Con deliberazione dell'Assemblea Consortile possono essere istituite sedi operative in località diverse.

3. I locali necessari sia per la sede legale sia per le sedi operative sono resi disponibili in comodato d'uso gratuito dai Comuni interessati.

Art. 3 - Scopo e finalità

1. L'attività dell'Azienda è finalizzata in via prioritaria all'esercizio associato di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari e più in generale di servizi alla persona. Su richiesta degli enti sottoscrittori può svolgere anche servizi culturali, educativi, dell'istruzione e per l'infanzia, servizi per lo sport, per la popolazione giovanile, per la promozione e l'intermediazione lavoro. I servizi sono svolti mediante:

- la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'Ambito sociale S3;
- la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, culturale, dell'istruzione e dell'infanzia, sociosanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;
- la gestione di interventi di promozione e intermediazione lavoro, formazione, consulenza e orientamento aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza;

2. I servizi facenti capo all'Azienda sono erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati. I servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, e in particolare:

- A. Sostegno alle responsabilità familiari e famiglie in difficoltà
- B. Prima infanzia
- C. Minori
- D. Disabili
- E. Anziani
- F. Popolazione giovanile
- G. Persone non autosufficienti
- H. Immigrati, Rom e senza fissa dimora

I. Popolazione indigente e adulti in difficoltà

Il suddetto elenco è puramente indicativo, giacché gli organi dell'Azienda hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi d'ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa della nozione di bisogno socio assistenziale. Variazioni nella definizione delle fasce d'utenza possono inoltre essere giustificate da fenomeni attinenti la sfera del dinamismo demografico.

3. L'Azienda può inoltre svolgere attività di consulenza e di collaborazione a favore di soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi del comma 1, mediante stipulazione di specifici contratti.

4. La gestione dei servizi e delle attività è finalizzata ai seguenti obiettivi:

a) rafforzamento della capacità d'intervento dei Comuni associati, attraverso la creazione di un ente strumentale con piena autonomia giuridica e gestionale, capace di strutturare una Rete Locale Integrata di servizi e di razionalizzare su base territoriale la loro erogazione;

b) sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi;

c) sviluppo d'approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità del prodotto;

d) creazione di un ambito di produzione orientato all'ottimizzazione imprenditoriale (l'Azienda) e contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volontà politica dell'ente che mantengano preminenti le pratiche della rappresentanza e del controllo democratico;

e) determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzino la centralità del

soggetto-utente dei servizi ed incentivino lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;

f) approfondimento dei processi d'integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;

g) consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad un'omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai comuni di minore dimensione demografica;

5. Per il migliore svolgimento d'ulteriori attività e funzioni, l'azienda provvede ad articolare la propria organizzazione in apposite unità organizzative, costituite sulla base del principio dell'omogeneità e della coerenza funzionale in rapporto alle caratteristiche delle attività svolte.

Articolo 4 – Servizi aggiuntivi e ulteriori scopi

1. L'Azienda può erogare in favore degli enti consorziati, su richiesta degli enti stessi, altri servizi rientranti nel campo delle politiche di welfare e di promozione culturale, ed attinenti allo scopo per cui è stata costituita, aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel Piano di zona sociale.
2. Gli oneri derivanti dall'esercizio della delega sono a carico degli enti richiedenti. Tali oneri, comunque, potranno essere coperti in tutto o in parte, anche attraverso contributi e finanziamenti regionali, statali, comunitari o da sponsorizzazioni, attivati dai Comuni o direttamente dall'Azienda
3. Il conferimento della gestione di ulteriori servizi nel settore sociale avverrà con formale provvedimento assunto dai competenti organi dei Comuni interessati, previo intesa con l'Assemblea consortile.

4. Il conferimento di ulteriori servizi aggiuntivi da parte di uno o più Comuni consorziati, avverrà mediante stipula di specifici accordi e intese, che disporranno la contestuale assegnazione, da parte degli enti deleganti, delle risorse finanziarie e, eventualmente, umane e strumentali necessarie.
5. A titolo esemplificativo, l'Azienda potrà gestire servizi connessi alle materie di seguito elencate:
 - a. pubblica istruzione, servizi educativi, formazione professionale;
 - b. servizi per le politiche attive del lavoro e più in generale servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
 - c. cultura e beni culturali;
 - d. sport, con particolare riferimento alle iniziative finalizzate alla promozione e incentivazione della pratica sportiva rivolta alle fasce più deboli e a rischio di esclusione sociale della popolazione;
 - e. turismo sociale e attività ricreative e di animazione;
 - f. attività di informazione, comunicazione, servizi informatici ed informativi territoriali, reti telematiche e reti civiche;
 - g. agricoltura sociale e iniziative di rigenerazione urbana;
6. L'esercizio da parte dell'Azienda delle attività e dei servizi previsti dal presente articolo avverrà attraverso una co-programmazione e co-progettazione unitaria e condivisa, attuata anche con il coinvolgimento di soggetti esterni pubblici e privati.
7. Ai fini della gestione di attività e servizi rientranti nelle materie sopra elencate, l'Azienda attuerà ogni utile iniziativa per il reperimento delle necessarie risorse economiche, facendo ricorso, in via prioritaria, ai finanziamenti già previsti o che saranno previsti dalla normativa regionale, nazionale e, soprattutto da quella comunitaria.

8. L'eventuale conferimento di uno o più dei servizi innanzi elencati costituisce mera attivazione della corrispondente voce dell'oggetto sociale, senza determinare modifiche o integrazioni alcune.

Art. 5 - Obiettivi e criteri per lo svolgimento delle attività

1. L'Azienda si propone di assicurare, nell'ambito del territorio dei Comuni associati, l'erogazione dei servizi per cui è stata costituita perseguendo la realizzazione dei seguenti obiettivi ed uniformando la propria attività ai seguenti principi:
 - sviluppare e consolidare la cultura delle politiche di welfare nel territorio di competenza e dare uniformità ed omogeneità alle funzioni sociali di cui sono titolari i Comuni.
 - rafforzare la capacità di intervento dei Comuni attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale;
 - accrescere le capacità progettuali e le possibilità di investimento nel settore dei servizi alla persona;
 - prevenire le situazioni di bisogno e promuovere una politica generale volta a superare gli squilibri esistenti nel territorio;
 - attivare gli interventi secondo criteri di efficacia e di efficienza, garantendo ai cittadini punti di riferimento omogenei ed unitari, evitando sovrapposizioni e parcellizzazioni e migliorando l'accesso ai servizi e sviluppando un approccio orientato ad ottimizzare l'uso delle risorse ed il rapporto tra costi e benefici dei servizi.
 - individuare sistemi di funzionamento orientati al soddisfacimento anche dei nuovi bisogni sociali emergenti, approfondendo processi di cooperazione e d'integrazione tra i servizi di propria competenza e quelli

inerenti il sostegno alla famiglia, l'educazione, le politiche abitative e del lavoro;

- attuare interventi uguali a parità di bisogno ed interventi differenziati in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto della personalità dell'assistito;
- favorire lo sviluppo attivo del privato sociale nella gestione degli interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato;
- qualificare l'integrazione sociosanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle persone non autosufficienti;
- sviluppare l'informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni;
- attivare e consolidare forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese dei singoli servizi.

Art. 6 - Gestione dei servizi

1. L' Azienda può esercitare la gestione dei servizi in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa e – tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche – anche attraverso acquisto di servizi e prestazioni mediante un sistema di accreditamento di enti pubblici o privati, o tramite accordi di partecipazione e/o co-progettazione con istituzioni non lucrative o ancora attraverso la concessione e/o l'affidamento di servizi a terzi.

2. L' Azienda può accedere pure, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 7 - Durata

1. L' Azienda ha la durata di trenta anni, a decorrere dalla data d'effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula dell'Atto Costitutivo.

2. Al termine finale, l'Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri di legge.

3. E' facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti, da perfezionare almeno sei mesi prima della scadenza.

Art.8 – Rappresentanza dei Comuni aderenti e loro partecipazione all'Azienda

1. Tutti i Comuni aderenti all'Azienda sono rappresentati nell'Assemblea Consortile dal loro Sindaco, nella sua veste di rappresentante legale dell'Ente locale.

2. Il Sindaco ha facoltà di delegare alla partecipazione nell'Assemblea consortile, anche permanentemente, un proprio delegato assessore o consigliere.

3. A ciascun Comune è assegnato un voto espresso in centesimi, determinato sulla base di quanto indicato all'art. 12.

4. A norma di legge, possono essere ammessi a far parte dell'Azienda esclusivamente Enti Pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

Art. 9 - Diritti dei partecipanti

1. Ciascun Comune partecipa alla vita aziendale attraverso:

a) la partecipazione all'Assemblea dell'azienda, con diritto a concorrere nella formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate al successivo art.12;

b) la partecipazione ai risultati di gestione, in relazione ai centesimi di cui all'art. 12.

Art. 10 – Copertura dei costi e partecipazione agli investimenti

1. Ciascun Comune è rappresentato in assemblea dal proprio Sindaco o da un suo delegato Assessore o Consigliere.

2. Gli Enti consorziati debbono concorrere alla copertura dei costi di esercizio dell'Azienda in rapporto ai criteri indicati al successivo art.14.

3. Gli Enti consorziati possono, infine, – anche su base libera e volontaria – partecipare agli investimenti proposti dagli organi competenti.

Articolo 11 – Capitale di dotazione al momento della costituzione

1. Con la sottoscrizione del presente Atto Costitutivo, i Comuni consorziati provvedono al conferimento immediato di un capitale di dotazione pari a 1 € per abitante. Per il calcolo del numero degli abitanti farà fede la rilevazione all'1 gennaio 2022.

2. Gli ulteriori stanziamenti relativi al fondo di gestione e al fondo per il finanziamento di servizi e prestazioni saranno quantificati nel Piano-programma e nel Budget economico triennale che saranno definiti, dopo la Costituzione dell'Azienda, dagli organismi di Direzione della stessa e approvati dall'Assemblea consortile.

Art. 12 - Attribuzione e aggiornamento dei diritti di voto e di partecipazione

1. Ogni Comune è portatore di un voto e contribuisce al fondo di dotazione in pari misura, espresso in centesimi, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 100.

2. I suddetti 100 voti sono attribuiti così come segue:

- Altavilla Silentina: 10
- Postiglione: 5
- Serre: 5
- Sicignano Degli Alburni: 5

Totale sub-ambito = 25

- Campagna: 22
- Contursi: 5

- Oliveto Citra: 5

Totale sub-ambito = 32

- Eboli: 43

Totale sub-ambito: 43

3. Le variazioni delle quote in oggetto non modificano l'Atto Costitutivo, tranne che per la parte riguardante le quote stesse.

Art. 13 - Modalità di accoglimento di nuovi enti

Ai sensi dell'articolo 31 del TUEL, possono essere ammessi a far parte dell'Azienda altri Enti Pubblici che risultino avere interesse in comune con quelli consorziati, al conferimento di ulteriori servizi rispetto a quelli di cui alla legge regionale n. 11/07 e ss. mm. e ii.

L'adesione deve essere approvata da tutti i Consigli Comunali dei Comuni consorziati su proposta deliberativa dell'Assemblea Consortile votata all'unanimità.

Art. 14 – Erogazione delle prestazioni e dei servizi da parte dell'Azienda e acquisizione dei servizi da parte degli Enti consorziati

1. L'Azienda eroga le prestazioni secondo quanto programmato nel Piano sociale di zona di cui all'articolo 21 della legge regionale n.11/07 e gli ulteriori atti di programmazione, piani e programmi. Gli Enti consorziati acquisiscono le prestazioni erogate dall'azienda alle condizioni indicate nel contratto di servizio.

2. Il contratto di servizio è lo strumento attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti economici tra gli Enti aderenti e l'Azienda. Esso specifica le modalità con cui si formano i corrispettivi per i servizi e le prestazioni.

Art.15 - Scioglimento

1. L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile, con maggioranza qualificata fissata in

almeno i 3/4 (tre quarti) dei voti assembleari totali purché questi siano espressi da almeno i 2/3 (due terzi) dei comuni aderenti.

2. Al momento dello scioglimento le quote di partecipazione al riparto liquidatorio spettanti a ciascun comune sono calcolate sulla base dei centesimi di competenza

Art. 16 – Partecipazione degli enti consorziati – Atti fondamentali dell'Azienda - Informazione - Verifica

1. Le deliberazioni concernenti gli argomenti sotto indicati sono trasmesse ai Consigli Comunali dei singoli Enti Consorziati, nel termine di 30 giorni dall'adozione. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione ai Consigli Comunali senza che sia intervenuta una comunicazione di voto negativo, gli atti si intendono approvati.

- a) le modifiche allo Statuto e all'Atto Costitutivo;
- b) le richieste di ammissione di altri Enti all'Azienda;
- c) lo scioglimento dell'Azienda;
- d) la partecipazione dell'Azienda ad enti, società, associazioni, ed altri organismi.

2. Sono considerati atti fondamentali dell'Azienda le deliberazioni adottate dall'Assemblea Consortile concernenti:

- a) Piano programma, che costituisce il documento di programmazione comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra Comuni e azienda speciale;
- b) budget economico almeno triennale;
- c) bilancio di esercizio;
- d) piano degli indicatori di bilancio;

3. I consiglieri degli Enti Locali consorziati hanno diritto di accesso agli atti dell'Azienda ai sensi dell'Art. 43 D.Lgs. 267/2000. E' comunque garantito agli Enti aderenti

l'accesso a tutti gli atti di gestione approvati e assunti dagli organi dell'Azienda.

4. L'informazione si attua, inoltre, attraverso la trasmissione agli enti consorziati dell'elenco degli oggetti deliberati dall'Assemblea dell'Azienda. La trasmissione di tali elenchi va effettuata dopo l'adozione da parte dell'Assemblea ed entro la convocazione della successiva seduta dell'Assemblea stessa.
5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'Assemblea hanno il dovere di fornire, secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai componenti dell'Assemblea, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

Art. 17 - Partecipazione degli utenti

1. L'Azienda cura ogni possibile forma di partecipazione e di tutela degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione dei servizi erogati sul territorio, con le modalità previste nella Carta della Cittadinanza o negli specifici regolamenti di gestione dei servizi.

TITOLO II

GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

Art. 18 – Gli organi consortili

1. Sono organi dell'Azienda:
 - l'Assemblea Consortile
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - il Direttore Generale
 - il Revisore dei Conti

Art. 19 - L'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea Consortile è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti aderenti. Attraverso l'esercizio delle competenze di cui al successivo art. 21, esplica il controllo "analogo" sull'Azienda. Essa è composta dai Sindaci di ciascun Ente Consorziato o da loro delegato Assessore o Consigliere.
2. A ciascun rappresentante degli Enti consorziati è assegnata la quota di partecipazione centesimale, come indicato all'art. 12.
3. Gli Enti nominano immediatamente, all'atto della Costituzione dell'Azienda, il loro rappresentante in seno all'Assemblea Consortile, sia esso il Sindaco o un suo delegato, nonché le successive eventuali variazioni.
4. La delega, da parte del Sindaco, deve essere rilasciata per iscritto e ha efficacia fino ad espressa revoca. Il delegato deve essere espressamente facultato ad esprimere in via definitiva e vincolante la volontà dell'ente di riferimento.
5. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea Consortile spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, ha attribuita la funzione.
6. I delegati del Sindaco possono essere revocati. La surroga deve essere immediata, senza soluzione di continuità rappresentativa dell'Ente aderente.
7. I membri dell'Assemblea Consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza.

Art. 20 - Durata dell'Assemblea

1. L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Art. 21 - Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea Consortile, presieduta dal Sindaco del Comune di Eboli o suo delegato, rappresenta unitariamente gli Enti Consorziati e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze rispetto ai seguenti atti, nei limiti degli atti fondamentali di competenza dei consigli comunali:

- a. elegge, nel proprio seno il Vice Presidente con le modalità di cui all'articolo 25, comma 1, del presente Statuto e con almeno il voto favorevole della metà più uno degli enti consorziati;
- b. nomina il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'articolo 25, comma 1, del presente Statuto e con almeno il voto favorevole della metà più uno degli enti consorziati;
- c. determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto;
- d. nomina il Revisore dei conti ;
- e. stabilisce il valore del gettone di presenza degli amministratori e il trattamento economico del revisore dei conti, comunque non superiore al valore del trattamento economico percepito da un membro ordinario dell'organo di revisione del Comune capofila;
- f. determina gli indirizzi strategici dell'Azienda, cui il Consiglio d'Amministrazione dovrà attenersi nella gestione;
- g. nomina e revoca i rappresentanti dell'Azienda negli enti cui essa partecipa;
- h. delibera inoltre sui seguenti oggetti:
 - i. proposte di modifiche allo Statuto dell'Azienda, da trasmettere per approvazione agli organi di tutti gli Enti consorziati;
 - l. richieste d'ammissione d'altri Enti all' Azienda;
 - m. accoglimento di conferimenti di servizi o capitali;
 - n. scioglimento dell'Azienda;
 - p. modalità di compartecipazione a carico dell'utenza
- q. convenzioni, accordi di programma o atti d'intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti Pubblici;

- s. accensione di mutui;
 - t. approvazione e modifica del regolamento sul funzionamento del Consiglio d'Amministrazione;
 - u. acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e le relative permutate;
2. Viene rimessa altresì alla competenza dell'assemblea consortile, quale organismo rappresentativo di tutti i Comuni aderenti, l'approvazione degli atti fondamentali di cui all'articolo 16, comma 2, del presente Statuto, da sottoporre successivamente alla definitiva approvazione degli organi consiliari degli enti aderenti all'azienda.
3. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'Azienda, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea Consortile nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 22 - Atti soggetti a comunicazione agli enti consorziati

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, sono soggetti a comunicazione agli enti consorziati le deliberazioni adottate dall'Assemblea Consortile concernenti i seguenti atti:

- a. le convenzioni con le istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e altri Enti Pubblici;
- b. l'ubicazione della sede dell'Azienda;
- c. il ricalcolo delle quote di partecipazione;
- d. i regolamenti di competenza dell'Assemblea;
- e. Piano programma, che costituisce il documento di programmazione comprendente i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra Comuni e azienda speciale;
- g. budget economico almeno triennale;
- h. piano degli indicatori di bilancio.

È oggetto di comunicazione agli enti consorziati anche l'elenco degli oggetti deliberati dall'Assemblea dell'Azienda, la cui trasmissione va effettuata dopo l'adozione da parte dell'Assemblea ed entro la convocazione della successiva seduta dell'Assemblea stessa.

Art. 23 - Adunanze dell'Assemblea

1. L'Assemblea Consortile si riunisce almeno due volte l'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il Budget economico/Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, ed il Bilancio di esercizio dell'Azienda.
2. L'Assemblea Consortile può, inoltre, riunirsi in ogni momento, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Consiglio d'Amministrazione o quando ne sia fatta domanda da uno o più componenti che rappresentino almeno due enti consorziati. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.
3. Le deliberazioni sono adottate in forma palese.
4. Alle sedute dell'Assemblea Consortile partecipano senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un componente da questi delegato, il Direttore e il segretario verbalizzante.
5. L'Assemblea Consortile può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.

Art. 24 - Convocazione

1. L'Assemblea Consortile è convocata dal suo Presidente con idonee forme approvate dall'Assemblea presso il domicilio dei componenti rappresentanti, di cui all'art. 19, comma 7, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti a quello fissato per l'adunanza. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattro ore. L'avviso di convocazione

deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia ordinaria o di urgenza.

2. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea Consortile si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti soci.

3. La prima adunanza è convocata dal componente dell'Assemblea Consortile che rappresenta il Comune capofila ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente.

4. Nella prima adunanza l'Assemblea Consortile adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e d'effettivo inizio dell'attività dell'Azienda: tale prima adunanza deve avvenire entro trenta giorni dalla sua costituzione.

Art. 25 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. L'Assemblea Consortile è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno 60/100 e almeno la metà più uno degli enti consorziati.

2. In mancanza del numero legale, in seconda convocazione è validamente costituita se è presente almeno la metà degli Enti consorziati e che rappresentino almeno 51/100 di voti assembleari.

3. L'Assemblea validamente costituita delibera a maggioranza dei voti centesimali rappresentati nella seduta.

4. Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto congiuntamente dal Segretario verbalizzante e dal Presidente dell'Assemblea.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea divengono immediatamente eseguibili con la firma del Presidente e del Segretario verbalizzante. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono inserite nell'apposita raccolta cronologica (registro vidimato).

Art. 26 – Modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto

Ai fini della modifica del presente Statuto e dell'Atto Costitutivo dell'Azienda, è necessario il voto unanime dei Consigli Comunali, nonché dei competenti organi degli enti consorziati.

A tal fine l'Assemblea in composizione totalitaria e con deliberazione unanime formula la relativa proposta da sottoporre al voto dei Consigli Comunali degli enti consorziati.

Art. 27 - Il Presidente ed il vice Presidente dell'Assemblea Consortile

1. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea Consortile;
 - b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea Consortile;
 - c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea consortile e tutti gli altri atti da sottoporre ad approvazione dei Consigli Comunali o degli organi deliberativi competenti;
 - d) trasmette agli Enti consorziati gli atti fondamentali dell'Azienda;
 - e) compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
 - f) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.
3. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vicepresidente, questi sono sostituiti dal membro dell'Assemblea Consortile che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.
4. Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati presso la sede del Comune di appartenenza.

Art. 28 – Consultazioni del III settore

1. L'azienda esercita la propria attività previo periodica consultazione degli organismi del Terzo Settore aventi sede legale o operativa in uno dei Comuni dell'Ambito, gli organismi rappresentativi degli utenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale.
2. L'Azienda può sviluppare forme di co-programmazione e convenzioni con gli operatori del III settore, con lo scopo di valorizzarne ruolo e funzioni con le modalità di cui agli articoli 55 e 56 del Decreto legislativo n. 117/2017.

Art. 29 - Il Consiglio di Amministrazione (CdA)

1. L'Azienda è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea Consortile.
2. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 3 membri, uno per ogni sub-ambito, scelti tra coloro che hanno una specifica e qualificata competenza tecnica. I criteri vengono dettagliati in modo specifico con atto dell'Assemblea. Assume la funzione di Presidente del CdA il rappresentante del sub-ambito di Eboli.
3. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica 3 anni, ed è rinnovabile per un solo triennio consecutivo.
4. Il Consiglio d'Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso d'assenza o impedimento temporanei.
5. In materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi di amministrazione, si applicano le norme generali e si richiama specificamente l'art. 7 del decreto legislativo n.39 del 8 aprile 2013.

Art. 30 - Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione

1. Le dimissioni o la cessazione contestuale, a qualsiasi titolo, di due membri del CdA determinano la decadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione.
2. Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati il caso di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile

convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio d'Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea

4. La revoca del Consiglio d'Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.

5. I Componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.

6. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea Consortile.

7. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea Consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea Consortile la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

8. I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9. L'eventuale surrogazione dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina

10. I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 31 - Divieto di partecipazione alle sedute

1. I componenti il Consiglio d'Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 32 – Competenze del CdA

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il CDA non è validamente costituito se non intervengano almeno due membri.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
4. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
5. Il Consiglio d'Amministrazione:
 - a) predispone le proposte di deliberazione dell'Assemblea;
 - b) sottopone all'Assemblea i Piani e Programmi annuali;
 - c) delibera sull'acquisizione di beni mobili;
 - d) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;
6. Competono inoltre al CDA:
 - a) la nomina del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione medesimo;
 - b) la nomina del Direttore;
 - c) l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione;
 - d) il conferimento, su proposta del Direttore, di incarichi di coordinamento di aree funzionali e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
 - e) le deliberazioni su lavori e forniture per un importo superiore a quello delegato alla competenza del direttore;
 - f) l'apertura di conti correnti bancari e postali, e le richieste di affidamenti di qualsiasi tipo ed importo;

- g) la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea Consortile;
- h) la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei budget/bilanci preventivi;
- i) la definizione del regolamento inerente la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi;
- k) l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto e in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea Consortile, al Presidente e al Direttore.

7. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.

Art. 33 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Di norma il Consiglio d'Amministrazione si riunisce, nella sede dell'Azienda o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione predisposto dal Presidente dello stesso CDA.

Art.34 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda di fronte a terzi ed in giudizio.

2. Spetta inoltre al Presidente:

- a. promuovere l'attività dell'Azienda;
- b. convocare il CDA e presiederne le sedute;
- c. curare l'osservanza dello statuto e attuare le finalità previste dallo statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'assemblea; vigilare sull'osservanza dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente;
- d. decidere e disporre, in casi urgenti, su qualunque materia, anche se da sottoporre a ratifica successiva del CdA;
- f. vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;

1. The first part of the report deals with the general situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is easy to read. It is a valuable contribution to the study of the country's development.

2. The second part of the report deals with the economic situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's economic development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is easy to read. It is a valuable contribution to the study of the country's economic development.

3. The third part of the report deals with the social situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's social development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is easy to read. It is a valuable contribution to the study of the country's social development.

4. The fourth part of the report deals with the political situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's political development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is easy to read. It is a valuable contribution to the study of the country's political development.

5. The fifth part of the report deals with the cultural situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's cultural development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is easy to read. It is a valuable contribution to the study of the country's cultural development.

g. vigilare sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore;

h. firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

i. sottoscrivere il contratto individuale di lavoro del Direttore;

l. esercitare ogni altra funzione demandatagli dal CDA;

3. Compete inoltre al Presidente, qualora non conferito al Direttore nominato dal CDA, sorvegliare la regolare tenuta della contabilità dell'Azienda.

4. Il Presidente può affidare a ciascun Consigliere, su delega, il compito di seguire specifici affari amministrativi. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente; di esse e della loro revoca è data notizia al Presidente dell'Assemblea.

Art. 35 - Rimborsi spese e permessi

1. Al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione è corrisposto un gettone di presenza, il cui importo è definito dall'Assemblea Consortile secondo i limiti previsti dalle disposizioni di legge nel tempo in vigore ed in funzione delle attività effettivamente svolte.

2. Al Presidente e agli altri membri del CdA sono corrisposti rimborsi spese documentati e non forfettari, per lo svolgimento delle attribuzioni previste dal presente Statuto.

La definizione delle spese rimborsabili e dei limiti è rinviata a specifico regolamento da adottarsi da parte dell'Assemblea

3. La liquidazione dei rimborsi e dei gettoni è effettuata dal Direttore previo acquisizione della documentazione probatoria.

Art. 36 - Sostituzione

1. Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea Consortile nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto di una qualunque delle cause indicate nei precedenti articoli del presente Statuto o per altro legittimo motivo.

1. The first part of the report is a general introduction to the subject.

2. The second part of the report is a detailed description of the methods used.

3. The third part of the report is a discussion of the results obtained.

4. The fourth part of the report is a conclusion and a list of references.

5. The fifth part of the report is a summary of the main points.

6. The sixth part of the report is a list of the authors' names and addresses.

7. The seventh part of the report is a list of the names of the institutions.

8. The eighth part of the report is a list of the names of the sponsors.

9. The ninth part of the report is a list of the names of the reviewers.

10. The tenth part of the report is a list of the names of the publishers.

11. The eleventh part of the report is a list of the names of the distributors.

12. The twelfth part of the report is a list of the names of the subscribers.

13. The thirteenth part of the report is a list of the names of the agents.

14. The fourteenth part of the report is a list of the names of the dealers.

15. The fifteenth part of the report is a list of the names of the retailers.

16. The sixteenth part of the report is a list of the names of the wholesalers.

17. The seventeenth part of the report is a list of the names of the manufacturers.

18. The eighteenth part of the report is a list of the names of the suppliers.

Art. 37 - Il Direttore

1. L'incarico di Direttore è conferito a tempo determinato mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi delle disposizioni nel tempo in vigore. La durata del rapporto non può eccedere quella del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento e può essere rinnovato per una sola volta.
2. L'incarico di direttore é conferito, previa selezione pubblica volta ad accertare in capo ai soggetti interessati il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
3. La nomina del Direttore, sulla scorta degli esiti della selezione di cui sopra, nonché la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di Amministrazione.
4. Al Direttore è attribuito di norma il trattamento economico previsto dai Contratti collettivi nazionali di lavoro degli enti locali.

Art. 38 - Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore sovrintende alla organizzazione e gestione dell'Azienda e a lui competono le attribuzioni di cui all'art. 107 del TUEL 267/2000 e succ.mod. ed int.
2. Compete quindi al Direttore, quale organo di gestione dell'Azienda, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'incarico diettivo ricevuto.
3. In particolare, il Direttore:
 - a. coadiuva il Presidente nella predisposizione dei documenti di programmazione;
 - b. controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;
 - c. recluta e gestisce le risorse umane dell'Azienda sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dal CDA;

- d. partecipa con funzioni consultive alle sedute del CDA e dell'assemblea, redigendone i relativi verbali;
 - e. emette e sottoscrive assegni, bonifici e altri titoli per la gestione dei pagamenti, unitamente ad eventuali altri, incaricati a ciò specificamente delegati dal Direttore stesso;
 - g. esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal CDA.
4. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 39 - Il Regolamento di organizzazione

- 1. Il Direttore predispone un sintetico regolamento di organizzazione per la disciplina dei servizi e delle unità d'offerta, nonché per la selezione e l'avviamento al lavoro dei dipendenti e dei collaboratori.
- 2. Tale regolamento è soggetto all'approvazione dal CdA.

Art. 40 - Il personale

- 1. L'Azienda esercita i propri compiti con personale proprio. Può utilizzare, in via residuale e ove necessario, anche personale distaccato dagli enti consorziati.
- 2. L'Assemblea, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche dell'Azienda, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure.
- 3. La configurazione dell'organizzazione è effettuata nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e economicità.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE, BILANCI, CONTABILITA'

Art. 41 - Contabilità e bilancio

1. L'Azienda applica le regole e le norme contabili dettate dal codice civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende speciali consortili ai sensi dell'art. 114 del TUEL 267/2000 successive integrazioni e/o modifiche.

2. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:

- a) il Budget economico annuale e triennale
- b) il Bilancio di esercizio
- c) gli altri documenti contabili previsti per legge.

3. L'azienda è tenuta ad uniformare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea, secondo quanto previsto dal presente statuto e sono trasmessi ad ogni singolo ente per gli adempimenti di competenza.

Art. 42 – Affidamento diretto di servizi e delle risorse da parte degli enti aderenti

1. L'azienda consortile opera nel settore dei servizi pubblici locali e gli enti aderenti procedono all'affidamento diretto all'azienda della gestione delle attività elencate nell'Allegato A all'Atto Costitutivo e delle risorse necessarie per la loro realizzazione.

2. Le risorse provenienti da Stato, Regione, Unione Europea o da altri enti pubblici o privati, finalizzati alla realizzazione e gestione dei servizi di cui al comma 1, vengono trasferiti automaticamente all'Azienda.

Art. 43 – Revisore dei conti

1. L'assemblea nomina ai sensi di legge il revisore dei conti, quale organo interno di revisione economico-finanziaria dell'Azienda.

2. Al revisore spetta un compenso, il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea Consortile.

3. Esso dura in carica 3 anni e può essere revocato per inadempienza o sopravvenuta incompatibilità;
4. Il revisore é rieleggibile per una sola volta.

TITOLO IV

CONTROVERSIE E NORME TRANSITORIE

Art.44 - Controversie

1. Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l'Azienda, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, è rimessa alla competenza territoriale del Tribunale di Salerno.

Art. 45 - Inizio attività dell'Azienda

1. L'attività dell' Azienda, concernente lo scopo e le finalità per le quali è stato costituita, ha inizio con la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo e degli Allegati e con il conseguente insediamento dell'Assemblea.
2. L'organo di indirizzo (Assemblea) assume le proprie funzioni immediatamente al momento dell'insediamento e l'organo di amministrazione (Consiglio di amministrazione) assume le proprie funzioni immediatamente al momento della nomina, ciascuno per l'adozione di tutti gli atti necessari all'avvio dell'attività.

ALLEGATO C

Attribuzione dei diritti di voto (centesimi)

- Altavilla Silentina: Voti assegnati 10
- Postiglione: Voti assegnati:5
- Serre: Voti assegnati: 5
- Sicignano Degli Alburni: Voti assegnati: 5
- Campagna: Voti assegnati: 22
- Contursi : Voti assegnati: 5
- Oliveto Citra : Voti assegnati: 5
- Eboli: Voti assegnati: 43

Determinazione del capitale di dotazione

Fondo di dotazione dell'Azienda (1 € pro-capite)

- Altavilla Silentina:
- Postiglione:
- Serre:
- Sicignano Degli Alburni:
- Campagna:
- Contursi:
- Oliveto Citra:
- Eboli:

Totale: